

Esente da imposta di bollo e tassa di registro ai sensi dell'Art.82 del D.Lgs. n. 117/2017

**Modifica di Statuto
dell'Organizzazione di Volontariato**

Il Buon Samaritano OdV

Codice fiscale: **93043500193**

Il sottoscritto Maccagni Gianpaolo, nato a Castelleone (CR) il 27/05/1958, In qualità di Presidente pro tempore della associazione IL Buon Samaritano OdV con sede in Cremona, Via Sant'Antonio Del Fuoco, 9A CF: 93043500193

Preso ATTO CHE:

- è pervenuto da parte RUNTS richiesta di modifica dello statuto;

CONSIDERATO CHE:

- l'assemblea dei soci tenutasi in data 23/10/2020 ha modificato lo statuto per renderlo conforme al dettato normativo del D. lgs n. 117/2017;
- che nella medesima assemblea è stato deliberato di attribuire al Presidente pro tempore della associazione il potere di apportare allo statuto approvato le modifiche eventualmente richieste dalla autorità competenti;

SENTITI i membri del Consiglio Direttivo

PROVVEDE, sulla base delle indicazioni ricevute, a modificare gli art. 8 dello statuto vigente che viene così riformulato:

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque esercizi fino ad approvazione del bilancio del quinto esercizio e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri effettivi, eletti tra gli associati dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea prima dell'elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario - Tesoriere.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri;

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati altri associati o esperti esterni che intervengono con voto consultivo.

Le sedute si possono svolgere anche in video-audioconferenza purché tramite sistemi che consentano di individuare con certezza i partecipanti.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario - Tesoriere.
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile;
- accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Ove non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il nuovo testo di statuto risulta pertanto allegato alla presente determina.

Cremona, 21/12/2022



In fede

Il presidente

Gianpaolo Maccagni

Gianpaolo Maccagni

REGISTRATO A CREMONA IL 03 GEN 2023 AL N° 21 SERIE 3

VERSATI €

IDENTIFICATIVO TELEMATICO TH223L00021000 JJ

L'IMPIEGATO PREPOSTO
Maria Pia Cristelli

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 D.Lgs 117/2017

Statuto dell'Associazione Il Buon Samaritano OdV

CF: _93043500193

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione Il Buon Samaritano OdV da ora in avanti denominata "Associazione".

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha sede in via Sant'Antonio del Fuoco n 9°.

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede associativa nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.

Art. 2 - Finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della



cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione in conformità all'atto di costituzione e agli scopi intende perseguire i seguenti obiettivi:

- accoglienza, assistenza e ospitalità di persone bisognose collaborando con altre istituzioni civili e religiose;
- accoglienza, assistenza e ospitalità di persone straniere per promuovere l'integrazione;
- sostenere l'impegno educativo, formativo e culturale di bambini, ragazzi, giovani, adulti ed anziani adoperandosi perché siano rimosse le difficoltà che spesso si frappongono a tale formazione;
- appoggiare e sostenere iniziative in altri enti, civili e religiosi, nell'espletamento delle loro funzioni solidaristiche, educative, assistenziali, o di tutela e promozione dei beni artistici e culturali.

Per il raggiungimento delle finalità l'Associazione potrà svolgere nello specifico le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo) :

- offrire informazioni nei campi delle finalità associative;
- accompagnare persone e gruppi nei loro percorsi formativi, educativi e culturali;
- offrire competenze particolari per rispondere ai bisogni di persone e gruppi delle varie età e nazionalità per migliorare la loro qualità di vita;
- svolgere mansioni di sostegno all'autonomia dei soggetti;
- collaborare con altri enti per la promozione assistenziale, sociale e culturale (assistenza e collaborazione in strutture di accoglienza, educative, culturali);
- espletare percorsi di formazione e di apprendistato nei vari ambiti della vita individuale e sociale;
- svolgere mansioni di manutenzione in favore di persone e famiglie bisognose e di enti con finalità culturali, assistenziali, educativi e religiosi;
- collaborare nella gestione di alcuni servizi solidaristici, assistenziali, culturali e religiosi.



Al fine di svolgere le sopracitate attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Ammissione e numero degli associati

Possono aderire all'associazione le persone fisiche maggiorenni e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il numero degli associati è illimitato.

Art.4 - Perdita della qualifica di associato



Handwritten signature

La qualifica di associato si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni volontarie;
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione dell'associato, è ammesso il ricorso all'Assemblea.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente.
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai registri dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i bilanci di esercizio;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi associativi.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se nominato

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 5 (cinque) esercizi fino ad approvazione del bilancio del quinto esercizio. Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.



Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione e da comunicare ad ogni associato almeno 15 (quindici) giorni prima anche mediante strumenti telematici.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente, di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea si può svolgere anche in video-audioconferenza purchè tramite sistemi che consentano di individuare con certezza i partecipanti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno il 50% degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione degli associati per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque esercizi fino ad approvazione del bilancio del quinto esercizio e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri effettivi, eletti tra gli associati dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea prima dell'elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario - Tesoriere.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri;

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati altri associati o esperti esterni che intervengono con voto consultivo.

Le sedute si possono svolgere anche in video-audioconferenza purchè tramite sistemi che consentano di individuare con certezza i partecipanti.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario - Tesoriere.
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile;
- accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Ove non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di cinque esercizi e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - Il Segretario - Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. In caso di assenza o indisponibilità del segretario i verbali sono redatti da un consigliere.

Tiene aggiornato l'elenco degli associati e cura i rapporti con gli associati Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione.

Art. 11- L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12- Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 13 - Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato bilancio di esercizio annuale all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo..

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - Volontari



I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 15 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE



